



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori EVANGELISTA, PUGLIA, VANIN, LANZI, TRENTACOSTE, RICCARDI, BOTTO, PIARULLI, PIRRO, BUCCARELLA, FENU, NOCERINO, LEONE, ACCOTO, URRARO, LOREFICE, ROMANO, CASTELLONE, CORBETTA, GIARRUSSO, DI PIAZZA, DE LUCIA, ORTOLANI, D’ANGELO, ANGRISANI, DELL’OLIO, ANASTASI, LOMUTI, LUCIDI, DI MICCO, MORONESE, LANNUTTI, DONNO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ORTIS, CROATTI, VONO, FEDE, MORRA, BOTTICI, COLTORTI, VACCARO, TURCO, FERRARA, MATRISCIANO, GAUDIANO, CAMPAGNA, MININNO, MAIORINO, PERILLI, DI GIROLAMO, RICCIARDI e DESSÌ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019**

Introduzione dell’articolo 612-*ter* del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate

ONOREVOLI SENATORI. – Il *revenge porn* è la pratica, sempre più diffusa nella rete, che consiste nella pubblicazione – o nella minaccia di pubblicazione, anche a scopo di estorsione – di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite con i genitali esposti e in cui quello che si vede non era stato ritratto per essere mostrato in pubblico, e quindi senza il consenso della persona interessata, spesso in risposta alla chiusura di una relazione e dunque per vendetta di *ex* coniugi, compagni/e o fidanzati/e.

La maggior parte delle vittime è di genere femminile.

Può trattarsi di *selfie* scattati dalla stessa vittima e inviati all'*ex partner* e fatti girare non solo in rete, ma attraverso *e-mail* e cellulare.

Un fenomeno umiliante e lesivo della immagine e dignità, che può condizionare la vita delle vittime anche nella ricerca di un impiego e nei rapporti sociali, ma non solo.

Molte delle vittime di questo crimine hanno riferito agli psicologi che l'impatto della diffusione su larga scala di immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria violenza sessuale.

Ricordiamo il triste caso di cronaca italiana che si è concluso con il suicidio della protagonista.

La vicenda è quella di Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016, dopo che un suo video *hard* era diventato virale in rete, e dopo che inutilmente si era rivolta alla Magistratura chiedendone la rimozione dai siti e motori di ricerca.

Il *revenge porn* è riconosciuto come reato in Germania, Israele e Regno Unito, e in trentaquattro Stati degli USA.

In Italia, invece, non esiste alcuna legge specifica sul *revenge porn*.

L'unica possibilità riconosciuta alle vittime è fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della *privacy* e trattamento scorretto dei dati personali, che non recepisce, però, la gravità e la peculiarità del fenomeno.

Occorre dunque una fattispecie specifica di reato che punisca questi comportamenti in maniera esemplare coll'intento di arginare e porre fine al fenomeno ed alle conseguenze devastanti causate alle vittime.

Il disegno di legge qui formulato punisce gli autori di questi comportamenti, annoverando tra gli stessi non solo chi pubblica immagini o video privati aventi questo contenuto, ma anche chi li diffonde, prevedendo delle ipotesi aggravate in ragione del rapporto esistente tra autore e vittima e dell'evento morte del soggetto coinvolto quale terribile conseguenza derivante dalla pubblicazione e diffusione della sua immagine.

È evidente che la vittima potrà chiedere la condanna dell'autore del reato e il risarcimento di tutti i danni subiti.

Occorre inoltre responsabilizzare in modo tangibile i gestori delle piattaforme e delle applicazioni attraverso le quali si effettua il *revenge porn* al fine di ottenere la rimozione immediata delle immagini incriminate.

Un'attenzione particolare questo disegno di legge l'ha rivolto ai minori e agli studenti, nel convincimento che solo un uso consapevole di *internet* e dei *social* mediante un adeguato intervento educativo possa metterli a riparo dalle insidie dei so-

*cial media* e possa costituire efficace prevenzione e contrasto della fattispecie criminosa che deve essere prevista e punita dal nostro ordinamento.

Nel merito, si evidenzia come il disegno di legge sia finalizzato all'introduzione nel codice penale dell'articolo 612-ter recante « *Pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti* ».

Il testo consta di tre articoli, il primo dei quali, fatta salva l'ipotesi che il fatto costituisca più grave reato, commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni a chiunque pubblici attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati aventi un esplicito contenuto sessuale senza l'espresso consenso delle persone ivi rappresentate al fine di provocare nella vittima gravi stati di ansia, di timore e di isolamento.

Eguale finalità sanzionatoria ha il secondo comma che punisce anche chi contribuisce alla diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti, prevedendo la multa da 75 a 250 euro.

Al terzo comma è prevista una aggravante ad effetto speciale che prevede la reclusione da uno a quattro anni nell'ipotesi in cui il fatto venga commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una delle parti tra coloro che hanno contratto un'unione civile, o da chi al momento della commissione del fatto è legato alla persona offesa da una relazione affettiva, o lo è stato nel passato.

Il disegno di legge con l'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, regola anche l'ipotesi in cui la pubblicazione di immagini o video privati sessualmente espliciti abbia quale conseguenza non voluta dal reo la morte della persona offesa prevedendo la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nei casi di evento morte quale conseguenza non voluta del reato si specifica che, nel bilanciamento delle circostanze del re-

ato, non vi è prevalenza delle attenuanti – ad eccezione di quelle previste agli articoli 94 e 114 del codice penale e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante.

Come condizione di procedibilità dell'azione penale, l'articolo in commento prevede la querela irrevocabile della persona offesa entro il termine di sei mesi, mentre per le ipotesi più gravi si procede d'ufficio.

Sempre l'articolo 1, al comma 2, specifica che per « immagini o video privati sessualmente espliciti » deve intendersi ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in inequivocabili attività sessuali.

Inoltre, il disegno di legge all'articolo 2 riconosce la facoltà in capo al soggetto offeso o, nell'ipotesi questo sia un minore, a ciascun genitore o alla persona esercente la responsabilità genitoriale, di inoltrare al titolare del sito *internet* o del *social media* la richiesta di oscurare, rimuovere o bloccare le immagini o i video privati sessualmente espliciti pubblicati e diffusi in rete senza il consenso dei soggetti coinvolti, previa conservazione dei dati originali.

L'articolo 2, al comma 2, dispone che se entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco delle immagini o dei video come richiesto, e nelle quarantotto ore successive non vi abbia provveduto il soggetto interessato ai sensi dell'articolo 140-bis e seguenti del codice in materia della protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, può proporre reclamo al Garante della *privacy* o invocare la tutela giurisdizionale presentando ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Questo anche nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o

il gestore del sito *internet* o dei *social media*.

In caso di morte del soggetto offeso, potranno essere gli eredi o il convivente ad esercitare le facoltà e i diritti previsti all'articolo 2.

L'articolo 3, infine, tenendo fermo il primario obiettivo di contrastare il fenomeno del *revenge porn* e, in particolare, di tutelare i minori ed i soggetti in giovane età, ha voluto assicurare l'attuazione di interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche anche ricorrendo alla collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.

È così previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia, adotti linee guida per la prevenzione nelle scuole del delitto di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, da aggiornare con cadenza biennale.

Il disegno di legge indica già per il triennio 2019 -2021 gli interventi mirati alla prevenzione e sensibilizzazione rispetto al de-

litto di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

Così viene fissato quale punto di partenza la formazione del personale della scuola con la partecipazione di un referente per ogni istituzione scolastica, ed a seguire il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso la promozione di un loro ruolo attivo in attività progettuali anche con carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione, o elaborate da reti di scuole che vedano la partecipazione di enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

La finalità cui il disegno di legge tende, è quella di educare ad un uso consapevole di *internet* e dei *social media* che passi, innanzitutto, attraverso la conoscenza dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Tra le linee operative di orientamento relative al fenomeno, l'articolo 3 riconosce la necessità di prevedere misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

Viene, infine, specificato che per l'attuazione delle nuove disposizioni normative si utilizzeranno le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 612-ter  
del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*ter*. - (*Pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici, immagini o video privati sessualmente espliciti, senza l'espresso consenso delle persone ivi rappresentate, al fine di provocare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento.

Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque diffonde immagini o video privati sessualmente espliciti è punito con la multa da euro 75 a euro 250.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero dall'altra parte dell'unione civile, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Se in conseguenza del fatto di cui ai commi primo e terzo deriva comunque la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta dal reo, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al quarto comma le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla

quantità di pena determinata ai sensi della predetta circostanza aggravante.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma. ».

2. Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in attività sessuali esplicite.

#### Art. 2.

*(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)*

1. Ciascun soggetto che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, nonché in caso di minore di anni diciotto ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video privati sessualmente espliciti pubblicati senza il consenso delle persone ivi rappresentate diffusi nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile, titolare o gestore, non abbia comunicato di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro le quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, l'interessato può esperire le azioni previste dall'articolo 140-bis e seguenti del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 3.

*(Attività di sensibilizzazione volte al contrasto del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee guida per la prevenzione e sensibilizzazione volte al contrasto del delitto di cui all'articolo 1, nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee guida di cui al comma 1, includono per il triennio 2019-2021:

a) la formazione del personale scolastico, prevedendo la presenza di un referente in ogni istituzione scolastica;

b) la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nella sensibilizzazione ad un uso consapevole di *internet* e dei *social media* in relazione ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;

c) la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00